

2. Il commissario delegato può avvalersi oltre che delle strutture regionali, anche delle strutture tecniche e amministrative della prefettura di Grosseto e degli enti locali interessati alla attuazione degli interventi previsti.

3. I commissari uscenti Adalberto Minucci e Hubert Corsi, entro quindici giorni alla data della presente ordinanza, provvedono a redigere una dettagliata relazione da cui risulti lo stato di consistenza delle opere già realizzate, di quelle in corso di realizzazione e di quelle programmate, i rapporti contrattuali in corso, le risorse finanziarie utilizzate e quelle ancora disponibili con l'indicazione degli eventuali impegni già assunti. La relazione è trasmessa al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della protezione civile.

4. Si applicano ai provvedimenti del commissario delegato le disposizioni e le deroghe alla normativa vigente già disposte con ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, art. 2, con ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993, art. 2, con ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, art. 3, con ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, art. 2, comma 2, con ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995, art. 3, con ordinanza n. 2556 del 16 aprile 1997, art. 3, come integrata con ordinanza n. 2698 del 29 ottobre 1997.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, al fine di favorire l'organica collaborazione tra tutte le amministrazioni interessate si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dal presidente della provincia di Grosseto.

Art. 4.

1. Il gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, fornisce il supporto tecnico-scientifico al commissario delegato.

Art. 5.

1. Per il completamento delle opere e degli interventi di emergenza, urgenti ed indifferibili, necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 miliardi, alla cui copertura finanziaria si fa fronte mediante parziale utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725, unità previsionale di base 4.2.1.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, esercizio finanziario 1998. Le erogazioni finanziarie al commissario delegato sono disposte con le medesime modalità previste dalle ordinanze citate in premessa.

2. Il commissario delegato, sulla base delle risorse di cui al comma 1, nonché di quelle ancora disponibili, già assegnate ai commissari uscenti, definisce il piano degli interventi. Il piano è trasmesso per la presa d'atto al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente

prende altresì atto dei progetti esecutivi degli interventi previsti nel piano; l'avvenuta presa d'atto è condizione per la relativa realizzazione.

3. Il piano può essere rimodulato ed integrato con le medesime procedure di cui al comma precedente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6314

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 giugno 1998, n. 236.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante «Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit»;

Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.»

2. L'articolo 2, comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.»

Art. 2.

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»

2. Il comma 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.»

3. Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.»

Art. 3.

1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

«5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti» - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.»

2. L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

«2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti»

- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.»

Art. 4.

1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredate dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi.»

Art. 5.

1. All'articolo 17 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
PINZA

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L99 dell'11 aprile 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 168/1 del 10 luglio 1993.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri») è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 (*Composizione e funzionamento del Comitato*). — 1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui:

- a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;
- b) due membri designati dal Ministero della sanità;
- c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicati al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri

del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. I componenti del Comitato, ivi compresi, il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.

5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interesse della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle due sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 (Supporto tecnico). — 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore e venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.

3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel). — 1. Le domande di assegnazione del marchio comunita-

rio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono esclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsti dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3. "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempire entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 (Quote). — 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 16 (*Programmi di attività del Comitato*). — 1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecocadit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'art. 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi.

2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 (*Compensi per il presidente ed i membri del Comitato*). — 1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero».

98G0287

MINISTERO DELLA SANITÀ**DECRETO 14 luglio 1998.**

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1998-1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 10 settembre 1997, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario

relativamente ai corsi di diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità, datato 24 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che stabilisce il numero minimo di iscrivibili a ciascun corso di diploma;

Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle provincie autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure interessate;

Ritenuto che il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, è da intendersi come fabbisogno formativo delle singole regioni o provincie autonome, fermo restando che le regioni e le provincie possono deliberare di provvedere alla formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa con università di altre regioni;

Ritenuto per le figure professionali di assistente sanitario, infermiere pediatrico, terapeuta occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché per quelle, in corso di individuazione, di educatore professionale e tecnico della fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione del fabbisogno non appena saranno definiti i relativi ordinamenti didattici;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, è quello risultante dalle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER